

INFORMATIVA ALL'UTENZA: SCUOLE NAUTICHE

Descrizione:

Sono denominate "Scuole Nautiche" i centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. Per poter esercitare l'attività di Scuola Nautica, nell'ambito del territorio della Provincia di Cosenza, è necessario presentare alla Provincia di Cosenza una Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia). L'attività può essere esercitata per:

- a. l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria A per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, eventualmente limitata alle sole unità a motore; comprende le analoghe patenti C;
- b. l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria A per la navigazione oltre dodici miglia dalla costa, eventualmente limitata alle sole unità a motore; comprende le analoghe patenti C;
- c. l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria B. I Centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati scuole nautiche.

Deve presentarsi Scia per variazione dell'attività nei seguenti casi: trasferimento di sede dell'attività o modifiche ai locali dell'attuale sede, variazione denominazione o insegna del soggetto autorizzato, modifiche societarie che non comportino variazione nella titolarità dell'attività, variazione nella tipologia di insegnamento o nei mezzi e motori nautici, sospensione o cessazione dell'attività.

La trasformazione della società titolare della Scuola Nautica comporta l'obbligo di presentazione di una nuova Scia.

Lo svolgimento delle funzioni di insegnante di teoria o istruttore di guida nella Scuola Nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia su istanza del titolare della Scuola Nautica.

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o titolo particolare, l'avente causa al fine di poter esercitare l'attività di Scuola Nautica è tenuto a presentare nuova Scia. Previa presentazione di apposita Scia, nel caso di impedimento del titolare o del legale rappresentante responsabile della Scuola Nautica, in caso di società, è consentito il proseguimento provvisorio dell'esercizio dell'attività della Scuola Nautica per non più di sei mesi, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito e sempre che la Scuola Nautica continui ad essere dotata del prescritto personale didattico.

Requisiti del titolare:

In data 29 gennaio 2018 è stato pubblicato sulla G.U. n. 23 il decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229 che ha introdotto nel codice della nautica da diporto l'art. 49-septies recante una nuova disciplina delle scuole nautiche. Tale norma individua, per la prima volta a livello nazionale, i requisiti per la titolarità di attività di Scuola Nautica, indicandone direttamente alcuni e rimandando a successivi decreti ed al Regolamento d'Attuazione del Codice della Nautica per altri. Lo stesso decreto prevede, comunque, che nell'attesa della entrata in vigore di tali decreti si continuino ad applicare le disposizioni precedenti. Pertanto, alla luce delle disposizioni vigenti (Codice della Nautica, regolamento provinciale in materia, per gli ambiti non disciplinati da norme di rango superiore) per la titolarità di scuola nautica sono richiesti i seguenti requisiti:

- a. avere compiuto gli anni ventuno;
- b. essere in possesso di adeguata capacità finanziaria;

- c. essere fornito di diploma di istruzione di secondo grado;
- d. avere svolto, presso le scuole nautiche, attività di insegnamento di cui al comma 7 dell'art. 49-septies Codice della Nautica da Diporto, con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni;
- e. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
- f. non essere sottoposto alle misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione;
- g. non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

Per le persone giuridiche i requisiti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

E', inoltre, necessario:

- h. possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica;
- i. disporre degli insegnanti di cui al comma 7 dell'art. 49-septies Codice della Nautica da Diporto;
- j. disporre di un'adeguata unità da diporto
- k. disporre dei locali costituenti la sede della Scuola;

Secondo le previsioni dell'art. 19 della L. 241/90, il parere preventivo previsto dall'art. 42, comma 2, del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, reso dal Capo Compartimento Marittimo o Direzione Generale Territoriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, riferito all'idoneità dell'arredamento, del materiale didattico e dei mezzi e motori nautici, è sostituito da dichiarazione resa dall'interessato o da tecnico abilitato, salve le verifiche successive di dette amministrazioni in quanto competenti, secondo il riparto di competenza fissato dal Regolamento provinciale in materia. Considerati gli aspetti tecnici della dichiarazione, è rimessa alla scelta di chi presenta la Scia se renderla direttamente o farla rendere a tecnico abilitato.

Personale docente.

Per i requisiti del personale docente si riporta integralmente il testo dell'art. 49-septies, comma 7, del decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229: *“Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le Scuole Nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.”*

La competenza in materia di Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Scuola Nautica da parte degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, è del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (vedasi dell'art. 49-septies, comma 5, del decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229)

Modalità di avvio del procedimento:

Per poter svolgere l'attività di Scuola Nautica nel territorio della Provincia di Cosenza, così come per qualsiasi modifica dell'autorizzazione rilasciata (variazione sede, ampliamento categorie

patente, ecc.) è necessario presentare apposita Scia, redatta secondo la modulistica messa a disposizione dall'ufficio competente. La presentazione può avvenire nel seguente modo:

- per posta indirizzata alla Provincia di Cosenza Settore Trasporti viale Crati 87100 Cosenza;
- di persona, al protocollo o agli uffici del Settore negli orari di ricevimento del pubblico;
- per posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata della Provincia protocollo@pec.provincia.cs.it mediante l'invio dei file, firmati digitalmente, della Scia e degli allegati compilati e sottoscritti in forma autografa e scansionati.

L'avvio dell'attività può avvenire dalla data della presentazione della Scia al protocollo della Provincia di Cosenza. Ordinariamente, quindi, l'attività si riterrà avviata dalla data di presentazione della SCIA. Secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 3 della Legge 241/90, la Provincia, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti prescritti in relazione a quanto segnalato con la Scia, nel termine di sessanta giorni dal suo ricevimento, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, la Provincia, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

Ogni modifica dei requisiti e presupposti prescritti per l'esercizio dell'attività e dichiarati con la Scia presentata deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia.

Documentazione da presentare:

Il Settore ha predisposto, per ogni tipo di procedimento riguardante l'attività di Scuola Nautica, la relativa modulistica. Per la documentazione da presentare si rimanda alla lettura dell'elenco dei documenti da allegare contenuto nella modulistica stessa.

Contribuzione: oltre alle marche da bollo sulle domande ed autorizzazioni per il rilascio dell'autorizzazione al personale docente, per la presentazione della SCIA di Scuola Nautica (avvio attività e trasferimento sede) è previsto il pagamento, mediante versamento sul conto corrente bancario: IBAN IT62Q010051620000000218400 – BNL Gruppo BNP Paribas – Agenzia di Corso Mazzini Cosenza – intestato a Provincia di Cosenza – causale Autorizzazione Scuola Nautica, di Euro 150,00 per spese d'istruttoria, sopralluoghi, vigilanza; per i pagamenti effettuati da Enti Pubblici, Scuole, Università: IBAN IT73P0100003245451300060816 (Servizio di tesoreria unica Banca d'Italia) intestato a Provincia di Cosenza.

A chi rivolgersi per informazioni

Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Trasporti ing. Claudio Carravetta tel 0984 814501; e-mail: clacarravetta@provincia.cs.it;

Ufficio al quale rivolgersi: Settore Trasporti – Servizio Autoscuole, Studi di Consulenza, Officine presso il Palazzo degli Uffici della Provincia in Cosenza Viale Crati snc. Responsabile: ing. Francesco Carnevale tel. 0984 814472 e-mail: fcarnevale@provincia.cs.it.

Apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,00 – martedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00. Telefoni utili: 0984 814475, 814474, 814472. fax 0984 814623
pec: trasporti@pec.provincia.cs.it

Referenti: Sig. Pasquale Ferraro tel 0984 814474 pferraro@provincia.cs.it Sig.ra Francesco Chiarello tel 0984 814475 e-mail francescachiarello@provincia.cs.it

Organo decisore: Dirigente del Settore Trasporti

Termine di conclusione: ai sensi del D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2) l'attività di Scuola Nautica è soggetta al regime amministrativo della Segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990.

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. (abrogato)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredo la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo: *si veda quanto indicato nella sezione Amministrazione trasparente – Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento, raggiungibile dalla home-page della Provincia di Cosenza.*

Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

Ai sensi della Legge 241 del 7.8.1990, art 19 comma 6-ter, La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Avverso i provvedimenti adottati è proponibile ricorso al TAR Calabria - sede di Catanzaro nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento o dalla sua piena conoscenza.

In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento è prevista la corresponsione all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, di una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro (vedasi l'art. 28 del D.L. 21.06.2013 n.69). A tal fine l'interessato è tenuto a rivolgersi, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, all'organo sostitutivo sopra individuato per richiedere l'adozione del provvedimento, entro la metà del termine originario sopra indicato per la conclusione del procedimento, e l'indennizzo.

Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine ridotto previsto o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Calabria - sede di Catanzaro.

Normativa di riferimento:

- Regolamento Provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche;
- Decreto Interministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (S.O. G.U. n. 222 del 22.9.2008) "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto".
- D.Lgs. 222/2016;
- D.Lgs. 3 novembre 2017 n. 229
- Art. 19 L. 241/90.

Controlli:

L'ufficio effettua controlli a campione sulle autocertificazioni e sulla altra documentazione allegata a corredo dell'istanza (controllo preventivo). I controlli sull'idoneità dei locali, dell'arredamento, attrezzature didattiche, mezzi e motori nautici è effettuato su tutte le dichiarazioni acquisite. Ulteriore attività di controllo è effettuata o a seguito di circostanziata segnalazione o d'ufficio, per verificare il permanere dei requisiti e il corretto esercizio dell'attività. A tal fine l'ufficio può effettuare sia verifiche a mezzo visite ispettive e sia per via documentale, anche attraverso l'acquisizione delle necessarie informazioni presso le amministrazioni che le detengono (CCIAA, Tribunale, ecc.). Per la vigilanza tecnica la Provincia può avvalersi delle Capitanerie di Porto e dell'Ufficio della Motorizzazione Civile, competenti ad esprimere il parere tecnico necessario per il rilascio dell'autorizzazione.